


Con delibera n. 16 del 12 maggio 2020 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

IMU2020

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
- ABITAZIONE PRINCIPALE categorie diverse da A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze: (L'esenzione si appli- ca a tutte le fattispecie previste dalla legge e dal regolamento inerente l'appli- cazione dell'IMU)	ESENTE
Abitazione principale dei soggetti resi- denti, unitamente alle loro pertinenze, nonché le fattispecie delle assimilazione ad abitazione principale se appartenen- ti alla categoria catastale A/1, A/8 , A/9	0,6% DETRAZIONE € 200,00
ALTRI FABBRICATI	1,05%
FABBRICATI D	1,05% 0,76% da versare allo stato cod. F24 3925 0,29% da versare al comune cod. F24 3930
AREE FABBRICABILI	1,06%
FABBRICATI RURALI e TERRENI AGRICOLI	ESENTI
BENI MERCE	ESENTI

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha abolito la IUC e "riscritto" la normativa sull'IMU, confermandone l'impianto generale e introducendo alcune novità.

Di seguito i punti salienti:

- ◆ È **stata abolita la TASI**, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014, dal 2016 rimasta solo per gli immobili non abitazione principale
- ◆ Restano, comunque, **soggette a IMU le abitazioni principale** se registra-
te nelle categorie catastali cosiddette "**di lusso**" (A/1, A/8 e A/9).
- ◆ È **assimilata all'abitazione principale** l'unità immobiliare **posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la **residenza in istituti** di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- ◆ La nuova IMU prevede che il soggetto passivo d'imposta è il **genitore assegnatario della casa familiare** a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La **casa familiare assegnata** al genitore affidatario dei figli è **parificata** dal legislatore ad una "**abitazione principale**" e quindi è esente IMU. La nuova precisazione riguardo al genitore "affidatario dei figli" implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- ◆ La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

- ◆ Sempre in tema di agevolazioni, **scompare** quella per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli **italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza** che era parificata all'abitazione principale

- ◆ Si conferma invece la **riduzione del 50%** della base imponibile per:

- **i fabbricati di interesse storico o artistico;**

- **i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;**

- le **unità immobiliari** concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai **parenti** in linea retta entro il **primo grado;**

Rispetto alle ultime due fattispecie, la norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni. E' quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere e all'applicazione dell'abbattimento del 50%.

- ◆ Confermata anche l'agevolazione per le **abitazioni locate a canone concordato** che consiste in una **riduzione** dell'imposta al **75%**.

- ◆ Diventano **soggetti ad IMU** gli immobili censiti nelle categorie catastali **F/02, F/03; F/04:**

F/02 sono da considerarsi **imponibili** unicamente se lo strumento urbanistico prevede la possibilità di effettuare un recupero edilizio, il fabbricato sarà assoggettabile come area fabbricabile.

F/03 Per quanto riguarda i fabbricati in corso di costruzione, accatastate in categoria F/3, l'IMU va corrisposta considerando l'area fabbricabile sottostante.

F/04 questa categoria è utilizzata per i fabbricati che risultano già accatastati e per i quali si procede, ad esempio, al frazionamento in vista della successiva vendita. L'iscrizione può essere quindi solo temporanea. In presenza di F/4 "storicizzati" sarà onere del Comune chiedere la revisione dell'accatastamento, attivando la procedura 336, di cui alla legge n. 311 del 2004, facendo attenzione ad indicare nella richiesta la data cui riferire il mancato aggiornamento catastale, perché il comma 337 della legge n. 311 rendite successivamente attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio

successivo alla data cui riferire la mancata variazione catastale, mentre, in caso di omessa indicazione da parte del Comune della suddetta data, le rendite successivamente attribuite produrranno effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune (sul punto si veda anche Cass. n. 19430/2019)

PER QUESTI FABBRICATI DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE PRESENTATA PER IL 2020 LA DICHIARAZIONE IMU.

- ◆ Dopo una brevissima parentesi durata pochi mesi, la **scadenza** per la presentazione della **Dichiarazione IMU** torna ad essere il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Ricordiamo però che non tutte le fattispecie di immobili sono soggette a Dichiarazione. Per le fattispecie obbligatorie e per non incorrere in adempimenti inutili, è bene informarsi con precisione.
- ◆ A proposito di Dichiarazione IMU si prevede entro breve un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo, chi ne avesse bisogno, può continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.
- ◆ Una importante novità della nuova IMU riguarda gli **enti non commerciali** (associazioni, parrocchie, etc.) per i quali il legislatore prevede la presentazione della **dichiarazione "ogni anno"**.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE È POSSIBILE RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO A MOZZANO:

TRAMITE TELEFONO

0583/820425 (Bertolacci) - 0583/820429 (Garfagnoli)

TRAMITE E-MAIL

bertolacci@comune.borgoamozzano.lucca.it

garfagnoli@comune.borgoamozzano.lucca.it

IN UFFICIO:

Unicamente su appuntamento telefonando ai numeri sopra indicati